



Diritto & Fisco



In consultazione lo schema di decreto di recepimento della direttiva sulla rendicontazione

Sostenibilità, attesta il revisore Tirocinio di 8 mesi per acquisire capacità teorico-pratiche

DI ERMANDO BOZZA

Sciolto uno dei nodi relativi all'individuazione del soggetto che attesta la conformità della rendicontazione di sostenibilità: potrà essere il revisore incaricato della revisione del bilancio o un diverso revisore, appositamente incaricato, purché abilitato ai sensi del dlgs 39/2010.

È quanto emerge dallo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate sustainability reporting directive (Csr), sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità, posto in pubblica consultazione dal Dipartimento del tesoro che ha avviato la consultazione pubblica sull'elaborato fino al 18 marzo 2024. Il recepimento da parte degli stati membri della Csr dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

Lo schema di decreto propone anche rilevanti modifiche al dlgs 39/2010 per introdurre compiutamente il tema dell'assurance dei rendiconti di sostenibilità.

Ampia libertà, dunque, nella scelta del soggetto che deve esprimere un giudizio circa la conformità del bilancio di sostenibilità a quanto richiesto dall'emanando decreto legislativo di recepimento della citata direttiva Csr e all'art. 14-bis del dlgs 39/2010.

È espressamente previsto, nell'art. 8 co. 3, dello schema di decreto, che le società di revisione legale, possono acquisire l'incarico a condizione che la relazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità.

Il "revisore della sostenibilità", come da definizione contenuta nel documento in commento, è il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle nuove disposizioni del dlgs 39/2010.

Il revisore legale (o il tirocinante) che intende abilitarsi al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve acquisire le relative capacità teoriche e pratiche nel corso di un tirocinio, di cui un periodo

L'Authority bancaria europea cerca pareri sulle linee ESG

Gestione dei rischi ESG: in consultazione le nuove linee guida EBA. Lo scorso 18 gennaio 2024, l'Autorità Bancaria Europea ha posto in pubblica consultazione le sue nuove linee guida per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG). "Con queste nuove linee guida", sottolinea in una nota Simone Mascelloni, associate La Scala Società tra Avvocati, "l'EBA stabilisce più nel dettaglio i requisiti che le banche devono possedere per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG. Ciò, ovviamente, in ottica di garantire la sicurezza e la solidità degli enti nel breve, medio e lungo termine". Più in det-

taglio, l'EBA sottolinea che le banche dovrebbero garantire di essere in grado di identificare e misurare adeguatamente i rischi ESG attraverso solidi processi di elaborazione dei dati e una combinazione di metodologie. Gli enti dovrebbero, inoltre, integrare i rischi ESG nel loro regolare quadro di gestione del rischio, considerando il loro ruolo come potenziali motori di tutte le categorie tradizionali di rischi finanziari, compresi i rischi di credito, di mercato, operativi, di reputazione, di liquidità, di modello di business e di concentrazione. Le banche dovrebbero adottare un approccio solido alla gestione e all'attuazione dei rischi ESG, nel breve

termine, così come con un orizzonte temporale di almeno 10 anni, ed applicare una serie di strumenti di gestione del rischio, compreso il dialogo con le controparti. Gli enti, inoltre, dovrebbero monitorare i rischi ESG attraverso un reporting interno e una serie di parametri e indicatori di rischio retrospettivi e prospettici. Già con le linee guida 6/2020, recepite da Bankitalia, l'EBA aveva ricordato alle banche come un rischio ambientale di qualsiasi genere, come l'uso nel ciclo produttivo di un'impresa di una materia prima altamente inquinante, possa influenzare merito creditizio e rischio di credito.

© Riproduzione riservata

di almeno otto mesi deve riguardare espressamente l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità. Detto periodo deve necessariamente essere svolto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità. Il revisore legale dei conti per abilitarsi come "revisore della sostenibilità" dovrà superare un'apposita prova scritta riguardante specifiche materie attinenti alla rendicontazione di sostenibilità.

I revisori della sostenibilità dovranno acquisire almeno

25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10, già previsti, caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno altri 10 caratterizzanti la materia specifica della rendicontazione di sostenibilità.

Fino al 31 dicembre del 2026, gli iscritti al registro della revisione legale dei conti alla data del primo gennaio del 2026 sono considerati abilitati e, quindi, possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità.

La portata dell'attestazione del revisore è stata per ora individuata in una revisione limitata (limited assurance) anche se è già previsto che, successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, par. 3, co. 2, della direttiva 2006/43/CE, l'incarico sarà finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole (reasonable assurance), tipico della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati.

Tale relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione, deve necessariamente comprendere un paragrafo introduttivo

che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento; una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi professionali di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte; le conclusioni a cui è giunto il revisore.

10 ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Dall'omologa via Pec i 10 giorni per l'accordo anti-crisi

I dieci giorni per proporre il reclamo contro il decreto del giudice che omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento decorrono dalla comunicazione di cancelleria via posta elettronica certificata, a patto che il provvedimento sia spedito in forma integrale. È un giusto punto di equilibrio fra le esigenze di celerità del provvedimento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 e le garanzie di conoscenza certa dalla data da cui decorre il termine di decadenza. È escluso che il decorso possa scattare da forme di comunicazione collettive come la pubblicazione del provvedimento con le modalità stabilite dal giudice, ad esempio sul sito web specializzato. Così la Corte di cassazione civile, sez. I, sentenza 4326 del 19/02/2024.

Nessuna certezza. Diventa definitiva

l'inammissibilità del reclamo proposto dall'Inps contro il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, anche se la motivazione del Tribunale deve essere corretta. Sbaglia il giudice quando sostiene che la pubblicazione del decreto sul sito web indicato dall'ufficio giudiziario integrerebbe la sua conoscibilità nei confronti dei creditori. Quando manca una norma specifica, i mezzi di diffusione collettivi del provvedimento non sono idonei a far decorrere il termine breve di cui all'art. 739 Cpc perché non garantiscono ragionevole certezza sulla conoscenza dell'atto. E dunque i dieci giorni per il reclamo non decorrono dalla pubblicazione del provvedimento nel registro imprese né dalla comunicazione da parte dell'organismo di composizione della crisi, su auto-

rizzazione del giudice.

Onere gravoso. Sono sempre di più, invece, nelle procedure concorsuali le ipotesi in cui il decorso di termini perentori per impugnare è ancorato alla mera comunicazione di cancelleria e non alla notifica, che l'ufficiale giudiziario esegue a richiesta di parte: pensiamo al termine di trenta giorni per proporre reclamo al fallimento o opposizione allo stato passivo. Sarebbe del resto troppo gravoso imporre al debitore di notificare l'atto a tutti i creditori, che possono essere numerosi: pesano le esigenze di speditezza della procedura "salva suicidi". Il reclamo dell'Inps è proposto fuori tempo massimo a oltre dieci giorni dalla Pec della cancelleria.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata